

GESTIONE D'IMPRESAdi **SILVIA FILISINA****Agricoltura: le misure a sostegno del settore nell'emergenza Covid-19***Pronto il decreto a sostegno del settore agroalimentare.*

Per affrontare la profonda crisi economica indotta dal Covid-19, in linea con quanto previsto anche dal PNRR, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) ha pubblicato il decreto 8.02.2022, n. 57681 recante il *Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid19" e successive modifiche e integrazioni*.

Ambito soggettivo - Il decreto dispone che gli aiuti possono essere concessi alle imprese che operano nei seguenti settori: produzione primaria, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, e di prodotti agroalimentari fuori allegato I del TFUE; forestale; pesca e acquacoltura. Inoltre, possono beneficiare degli aiuti anche le imprese che svolgono **attività connesse** all'attività agricola e forestale, della pesca e acquacoltura ovvero attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'impresa normalmente impiegate nell'attività agricola, forestale, della pesca e acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.

Gli aiuti non possono invece essere concessi alle **imprese che erano già in difficoltà** prima del diffondersi della pandemia. Tuttavia, in deroga a quest'ultima disposizione, il decreto stabilisce che gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o piccole imprese, che erano in difficoltà al 31.12.2019 a condizione che non siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o, se li hanno ricevuti, che abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti previsti dal decreto e che non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione o, se li hanno ricevuti, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo del presente decreto.

Ambito oggettivo - Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, azzeramento o riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali, dei debiti nei confronti della Pubblica Amministrazione ed altre agevolazioni di pagamento, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: per le aziende attive nei settori della trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e di prodotti agroalimentari non agricoli, nel settore forestale e per le imprese che svolgono attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura, l'importo complessivo dell'aiuto non supera 2.300.000 € per impresa. Tutti i valori devono essere al lordo di qualsiasi imposta od altro onere; l'aiuto concesso a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli è subordinato al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari e non è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate. Alle imprese che hanno patito un **calo di fatturato di almeno il 30%** rispetto allo stesso periodo del 2019, sono concessi aiuti per coprire i costi fissi non coperti ed effettivamente sostenuti e le perdite subite tra il 1.03.2020 ed il 30.06.2022, ad esclusione delle perdite per riduzione di valore una tantum. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile sia nel 2020, 2021 o nel 2022.

Sono considerati costi fissi non coperti, quelli sostenuti dalle imprese durante il periodo di cui sopra, non coperti dagli utili o da altre fonti.

Disposizioni applicative - Gli aiuti saranno concessi entro e non oltre il 30.06.2022, fatta salva l'eventuale proroga degli effetti della Comunicazione. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali ed altre agevolazioni di pagamento, le fattispecie generatrici dei relativi debiti ovvero i presupposti per il riconoscimento del beneficio devono sussistere alla data del 30.06.2022.